

Comune di Pradamano

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
PARTE GENERALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22 dicembre 2008;

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 21 dicembre 2009;

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20 dicembre 2010;

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 aprile 2011.

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dell'11 maggio 2015

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 maggio 2016

Indice

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Assunzione del servizio
- Art. 2 - Oggetto del servizio e definizioni
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio
- Art. 5 - Frequenza e orario del servizio
- Art. 6 - Doveri del personale
- Art. 7 - Tipologia della raccolta
- Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate
- Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi
- Art. 10 Autorizzazione all'accesso in aree private
- Art. 11 Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata
- Art. 12 Pulizia strade e svuotamento cestini stradali
- Art. 13 Rifiuti abbandonati
- Art. 14 Pulizia dei mercati
- Art. 15 Manifestazioni pubbliche
- Art. 16 Rifiuti speciali
- Art. 17 Controlli e vigilanza
- Art. 18 Onerosità del servizio e definizione dei servizi essenziali
- Art. 19 Norma di rinvio
- Art. 20 Norme di attuazione

TITOLO II - ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

- Art. 21 – Criteri di assimilazione
- Art. 22 – Esclusione
- Art. 23 – Assimilazione per qualità e quantità
- Art. 24 – Norme comuni

TITOLO III - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

- Art. 25 Sistema di raccolta
- Art. 26 Istituzione del servizio di raccolta porta a porta
- Art. 27 Centri di raccolta
- Art. 27 bis Servizi sostitutivi di raccolta

TITOLO IV - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- Art. 28 Disciplina del compostaggio domestico

TITOLO V - SANZIONI

- Art. 29 Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006
- Art. 30 Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

TITOLO VI- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 31 Pubblicità del Regolamento e degli atti
- Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Assunzione del servizio

Ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari e cimiteriali il Comune di Pradamano effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privata.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni

La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le seguenti tipologie:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua o spiagge lacuali;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. e) e lett. f) e gestiti secondo le modalità di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 3 - Gestione del servizio

Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utente;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;

- commisurazione del prezzo del servizio ai rifiuti prodotti

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di “Gestore” si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia, oppure il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del comma precedente .

Spetta al Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio, o parte di esso.

Detta proposta è sottoposta al vaglio del Comune nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale. In caso di approvazione farà capo al Gestore l’attività organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio.

Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Art. 5 - Frequenza e orario del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi, anche a doppio/triplo turno di lavoro, o in orario notturno.

Art. 6 - Doveri del personale

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo.

Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all’osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28.11.2000 del Ministero per la Funzione pubblica.

Art. 7 - Tipologia della raccolta

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, la gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;

- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art. 3, l'utilizzo di contenitori di proprietà privata è consentito in base al successivo art. 9.

Il gestore potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa.

Il soggetto gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione;
- modulare lo strumento tariffario in funzione dei servizi resi all'utenza;
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate

A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente comuni diversi si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun Comune servito il quantitativo di competenza.

Il Gestore provvede a disciplinare tramite appositi capitolati le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano le raccolte.

Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi

Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, il Comune, sentito il gestore, determina le modalità di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso.

Qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi.

È consentito ai privati di dotarsi di propri contenitori, purché compatibili con il sistema di raccolta e previa autorizzazione dal parte del Gestore e/o nel rispetto delle prescrizioni da questi fissate.

Il Comune, sentito il Gestore, determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici.

La pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse.

Art. 10 Autorizzazione all'accesso in aree private

Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dell'art. 9, avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.

E' compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 11 Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e relativo allegato tecnico.

E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.

È espressamente vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.

Art. 12 Pulizia strade e svuotamento cestini stradali

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune sentito il Gestore.

Art. 13 Rifiuti abbandonati

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani.

I rifiuti rinvenuti in stato di abbandono per i quali il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione vengono raccolti a cura del Comune con proprio personale o per il tramite del Gestore. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.

Qualora gli stessi rispettino i requisiti di assimilabilità sono conferiti al servizio pubblico di raccolta assicurandone per quanto possibile l'avvio al recupero.

Negli altri casi il Comune dispone, per il tramite del Gestore, l'avvio a smaltimento/recupero mediante soggetto autorizzato. Il Comune, tenuto conto dei tempi tecnici connessi al prelievo dei rifiuti (caratterizzazioni analitiche, affidamenti, etc.) qualora si ravvisino rischi per la tutela

dell'ambiente e della salute nonché ai fini della tutela del paesaggio e della sicurezza della viabilità dispone altresì l'eventuale trasferimento dei rifiuti in luogo idoneo al deposito ovvero l'adozione di particolari misure di messa in sicurezza in sito, per il tempo strettamente necessario a dare corso alle procedure di avvio a smaltimento/recupero.

Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente circostante, i rifiuti pericolosi, quali ad esempio accumulatori al piombo, oli minerali, etc. devono essere rimossi nel più breve tempo possibile.

I rifiuti pericolosi a rischio infettivo costituiti da siringhe ed altri oggetti taglienti rinvenuti in stato di abbandono devono essere raccolti nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza, depositati in appositi contenitori ed avviati ad idonei impianti di incenerimento.

Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a separarli per categorie omogenee ed a confezionarli adeguatamente per il successivo trasferimento o trasporto affinché non vi sia rilascio di alcuna sostanza nell'ambiente circostante.

La rimozione e lo smaltimento di sostanze contenenti amianto dovrà avvenire previa bonifica in sito nel rispetto delle vigenti normative tramite soggetto iscritto all'Albo gestori ambientali nell'apposita categoria.

Nel caso di "giornate ecologiche" finalizzate alla pulizia del territorio, organizzate dal Comune o da associazioni di volontariato, scuole, etc. il Comune, d'intesa con il Gestore, dispone le modalità di raccolta, separazione e conferimento dei rifiuti rinvenuti in stato di abbandono nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.

I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

Art. 14 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, ed a conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 15 Manifestazioni pubbliche

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Analoga disposizione si applica agli ambulanti presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette.

Per dare attuazione a quanto stabilito il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa provvede alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio.

La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni.

A decorrere dal 1 gennaio 2009 è vietato, su tutto il territorio comunale, l'impiego nell'ambito delle manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale non biodegradabile; **in relazione alla valenza**

socio/economica e culturale delle singole manifestazioni, la Giunta Comunale potrà assegnare contributi economici annuali ai Soggetti di cui al primo comma del presente articolo, in misura non superiore all'importo delle spese documentate per l'acquisto di stoviglie biodegradabili e/o per servizi di pulizia/noleggjo di stoviglie tradizionali (acciaio, ceramica, vetro,...) e comunque pluriuso.

Art. 16 Rifiuti speciali

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all'effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Art. 17 Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali.

Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

Art. 18 Onerosità del servizio e definizione dei servizi essenziali

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono coperti mediante l'istituzione del corrispettivo di cui all'art. 1 comma 668 della L. 27.12.2013, n. 147 (TARI puntuale).

Le modalità di applicazione, composizione e riscossione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Comune.

Il regolare pagamento delle fatture emesse dal Gestore è presupposto essenziale per la fruizione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Gli utenti che, al termine delle procedure ordinarie di riscossione e della fase bonaria di recupero crediti – attività che si concluderanno entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria della fattura – non risultassero in regola con il pagamento della tariffa avranno garantiti i soli **servizi essenziali** per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente come di seguito specificati.

I servizi diversi da quelli essenziali saranno resi disponibili a fronte dell'avvenuta regolarizzazione delle partite contabili scadute o della sottoscrizione di un piano di rientro concordato con il gestore e puntualmente rispettato nelle scadenze fissate.

L'elenco degli utenti sottoposti a restrizioni del servizio è predisposto e aggiornato periodicamente dal Gestore e sottoposto al Comune che provvede a rilasciare apposito nulla osta al gestore all'applicazione delle restrizioni e a darne formale e tempestiva comunicazione agli utenti interessati.

Sono fatti salvi i casi di morosità incolpevole per i quali il Comune provvede al pagamento del servizio in sostituzione dell'utente.

Sono definiti come essenziali i seguenti servizi di raccolta:

UTENZE DOMESTICHE

<i>Servizio di raccolta</i>	<i>Tipo rifiuto</i>	<i>Limitazioni</i>
SECCO RESIDUO	Non pericoloso	Ammissa la consegna di massimo un rotolo di 10 sacchetti da 35 litri ogni 4 mesi; Garantito il servizio supplementare pannolini/pannoloni
PANNOLINI/PANNOLONI (servizio supplementare ove istituito)	Non pericoloso	Nessuna limitazione
UMIDO ORGANICO	Non pericoloso	Non vengono consegnati i sacchetti biocompostabili
CARTA E CARTONE	Non pericoloso	Non è consentito il conferimento al Centro di raccolta
IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE	Non pericoloso	Non è consentito il conferimento al Centro di raccolta Non vengono consegnati i sacchi azzurri ove previsti
VETRO	Non pericoloso	Non è consentito il conferimento al Centro di raccolta
OLIO VEGETALE	Non pericoloso	Nessuna limitazione
MEDICINALI SCADUTI	Pericoloso	Nessuna limitazione
PILE PORTATILI	Pericoloso	Nessuna limitazione
BATTERIE AL PIOMBO	Pericoloso	Nessuna limitazione
PITTURE E VERNICI DI SCARTO	Pericoloso	Massimo 20 Kg/anno
BOMBOLETTE SPRAY	Pericoloso	Massimo 5 Kg/anno
IMBALLAGGI DI SOSTANZE PERICOLOSE	Pericoloso	Massimo 5 Kg/anno
OLIO MOTORE	Pericoloso	Nessuna limitazione
RAEE R1 frigoriferi e congelatori	Pericoloso	Massimo 1 pezzo l'anno
RAEE R5 lampade fluorescenti	Pericoloso	Massimo 5 pezzi l'anno

UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Servizio di raccolta</i>	<i>Limitazioni</i>
SECCO RESIDUO	La raccolta potrà avvenire solo mediante utilizzo degli appositi sacchi rossi marcati A&T 2000; Ammissa la consegna di un quantitativo di sacchi commisurato alla natura e superficie dell'attività;

Il Gestore provvede al ritiro di eventuali contenitori forniti in dotazione all'utenza non domestica (sacchi esclusi) per la quale sono stati adottati i provvedimenti di restrizione del servizio.

Art. 19 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia.

Il presente Regolamento annulla e abroga il vigente *Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani* ed ogni altra ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

Art. 20 Norme di attuazione

Il presente Regolamento, Parte Generale e Norme Tecniche di Attuazione, è approvato in sede di Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e della vigente disciplina. Analogamente competono al C.C. le modifiche della Parte Generale mentre le Norme Tecniche attuative, sono aggiornate con apposita deliberazione giunta.

TITOLO II ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Art. 21 – Criteri di assimilazione

Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195 comma 2 lettera e del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.

L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.

Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:

- 1.1. non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 1.2. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di

recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;

- 1.3. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 22 - Esclusione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:

1. rifiuti da attività agricole;
2. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
3. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
4. i rifiuti da attività industriali ed agroindustriali salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

In deroga a quanto indicato al presente capoverso sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:

- rifiuti assimilabili costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini di materie prime e di prodotti finiti prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 4) che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 450;
 - rifiuti assimilabili prodotti presso le attività di produzione di pane e prodotti di pasticceria freschi (codici ATECO 10.71.10 e 10.71.20) che occupano una superficie complessiva inferiore a 450 mq;
 - rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 4) che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 450;
5. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 450 mq salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori;
 6. rifiuti da attività artigianali, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

In deroga a quanto indicato al precedente capoverso sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:

- rifiuti assimilabili prodotti presso le attività di servizi alla persona (codici ATECO da 96.01.10 a 96.09.09);
- rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 6) che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 450;
- rifiuti assimilabili costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini di materie prime

e di prodotti finiti prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 6) che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 450.

7. rifiuti derivanti da attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori (codici ATECO da 45.20.10 a 45.20.99 e 45.40.30) salvo i rifiuti prodotti nei magazzini (limitatamente agli imballaggi), negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. In deroga sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie sopra indicate che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 450;
8. rifiuti derivanti da servizi di manutenzione di computer e di beni per uso personale e per la casa (codici ATECO da 95.11.00 a 95.29.09) salvo i rifiuti prodotti nei magazzini (limitatamente agli imballaggi), negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. In deroga sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie sopra indicate che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 450;
9. rifiuti derivanti da attività alberghiere (codici ATECO da 55.10.00 a 55.90.20). che occupano una superficie complessiva superiore a mq 3000.

Ove previsto la categoria di appartenenza viene desunta dal codice di attività principale ATECO 2007.

Qualora l'attività effettivamente svolta presso l'unità locale risulti compatibile con quelle assimilate è facoltà del Comune, su richiesta dell'utente interessato e previo accertamento delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, procedere all'assimilazione dei rifiuti provenienti da tale attività al fine consentirne il conferimento al servizio pubblico di raccolta.

2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.

3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione:

- i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili), salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 49/2014 e successivi decreti attuativi;
- I beni derivanti da servizi di sgombero di civili abitazioni
- I rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato dai rifiuti;
- i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
- rifiuti da lavorazioni industriali;

- I rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.).
- I rifiuti vegetali (cd. “verde”) proveniente dall’esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato.
- i rifiuti provenienti dai centri commerciali e dai complessi commerciali di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 29/2005, salvo i rifiuti prodotti negli uffici del gestore del centro o complesso commerciale e locali al servizio dei relativi lavoratori. SI

Art. 23 – Assimilazione per qualità e quantità

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINO	LIMITI QUANTITATIVI
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero	50 t/a
15 01 02	imballaggi in plastica	recupero	15 t/a
15 01 03	imballaggi in legno	recupero	5 t/a
15 01 04	imballaggi metallici	recupero	10 t/a
15 01 06	imballaggi in materiali misti (imballaggi in plastica + lattine)	recupero	15 t/a
15 01 07	imballaggi in vetro	recupero	50 t/a
20	Rifiuti urbani		
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)		
20 01 01	carta e cartone	recupero	50 t/a
20 01 02	vetro	recupero	1 t/a
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cd. “Organico umido”)	recupero	50 t/a
20 01 25	oli e grassi commestibili	recupero	1 t/a
20 01 38	legno, diverso di quello da cui alla voce	recupero	50 t/a

	20 01 37		
20 01 39	plastica	recupero	10 t/a
20 01 40	metallo	recupero	100 t/a
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi		
20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	recupero	25 t/a
20 03	Altri rifiuti urbani		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (cd. "Secco residuo")	smaltimento	12 t/a per le utenze economiche 25 t/a per le comunità (caserme – case di riposo –etc) Nessun limite per Ospedali e case di cura .
20 03 07	rifiuti ingombranti	recupero/ smaltimento	5 t/a

Le produzioni eccedenti i suddetti limiti quantitativi dovranno essere gestite direttamente dal produttore a propria cura e spese nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

Le caratteristiche merceologiche dei materiali oggetto di raccolta, incluse le percentuali massime di impurità ammesse, sono specificate nelle Norme Tecniche di attuazione al presente regolamento.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
 - vimini, sughero, legno e paglia;
 - tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - plastica e simili;
 - ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- c) nastri abrasivi;
- d) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati (escluse derrate provenienti da strutture di vendita).

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- materassi
- poltrone e divani
- sedie e altri mobili in materiali compositi
- tapparelle e suppellettili
- teli plastificati
- tubi e cassette

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

Art. 24 - Norme comuni

Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 25 Sistema di raccolta

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Pradamano si articola sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
- conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso uno o più centri di raccolta comunali denominati "ecopiazze".
- raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti.

- raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

Art. 26 Istituzione del servizio di raccolta porta a porta

Con decorrenza 1.11.2008 è istituito presso il Comune di Pradamano il servizio di raccolta domiciliare per le seguenti tipologie di rifiuti.

- vetro imballaggi in vetro;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica + lattine;
- frazione organica umida;
- rifiuto secco residuo.

Il Comune, tramite il Gestore, provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. I contenitori assegnati a ciascun utente sono identificati da apposito codice.

Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori forniti per la raccolta del rifiuto secco residuo. Gli utenti hanno altresì l'obbligo di utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata delle altre frazioni oggetto di raccolta porta a porta fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

Le utenze condominiali possono stipulare apposita Convenzione con il Gestore al fine di gestire in forma comune una o più raccolte.

Le caratteristiche dei rifiuti, quelle dei contenitori, le frequenze di raccolta e le altre modalità di esecuzione del servizio sono definite nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

Art. 27 Centri di raccolta comunali

I centri di raccolta comunali, comunemente denominati “ecopiazze” sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio.

Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come definito all’art. 1 comma 2; lo stesso provvede a registrare i dati degli utenti che accedono al servizio.

Presso il Centro di Raccolta non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della riduzione volumetrica effettuata mediante press-container scarrabile.

Il Centro di Raccolta è destinata principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta.

L'accesso al Centro di Raccolta deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. E' consentito l'accesso contemporaneo di più utenti nei limiti di un effettivo e concreto controllo.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza.

E' sempre ammesso il conferimento delle seguenti frazioni oggetto di raccolta differenziata porta a porta: Imballaggi in plastica + Lattine, Vetro e “secco residuo”.

Il conferimento delle frazioni “organico umido” è consentito solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell’utente.

Il conferimento di rifiuti presso il Centro di Raccolta è ammesso nei limiti della capienza delle dotazioni di raccolta (contenitori o spazi) individuate per ciascuna categoria di rifiuto.

Art. 27 bis Servizi Sostitutivi di Raccolta

Nelle more dell’attivazione del Centro di Raccolta comunale di cui all’art. 183 lettera cc) del D.Lgs. 152/2006 è istituito un servizio sostitutivo di raccolta delle principali categorie di rifiuto urbano non oggetto di servizio di raccolta stradale.

Il servizio sostitutivo prevede il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze comunali presso un punto di raccolta temporaneo attrezzato con idonei contenitori ed il successivo conferimento dei rifiuti raccolti agli impianti di destinazione.

Il Comune di Pradamano, d’intesa con il Gestore, individua il/i sito/i idoneo/i alla sosta del mezzo adibito alla raccolta, definisce il calendario delle raccolte e provvede a darne comunicazione all’utenza.

Il servizio di raccolta sostitutivo dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Il servizio è riservato alle utenze domestiche e non domestiche limitatamente ai rifiuti assimilati.
- b) Le operazioni di conferimento e movimentazione devono avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi forma di dispersione in aria, acqua e suolo e senza causare l’insorgere di odori.
- c) Il luogo di conferimento dovrà risultare pavimentato al fine di evitare qualsiasi contatto, anche accidentale con il suolo sottostante.
- d) Al momento del conferimento i rifiuti pericolosi o liquidi devono essere suddivisi per tipologia e raggruppati all’interno di contenitori idonei per la raccolta ed il trasporto nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, delle norme che disciplinano la gestione delle sostanze pericolose in essi contenute.
- e) Al momento del conferimento i rifiuti pericolosi devono essere trasferiti all’interno di cassoni scarrabili adibiti al trasporto senza alcun deposito al suolo.
- f) Per i rifiuti pericolosi o liquidi, qualora il sito individuato non risulti dotato di copertura, le operazioni di raccolta vanno sospese in caso di precipitazioni meteoriche onde impedire ogni possibile contatto tra i rifiuti e l’acqua piovana.
- g) I rifiuti non compatibili con i servizi attivi nella specifica giornata di raccolta vanno respinti.

TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 28 Disciplina del compostaggio domestico

Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nell’allegato tecnico al presente Regolamento.

Le utenze che in virtù della pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali riduzioni tariffarie non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica umida.

TITOLO V SANZIONI

Art. 29 Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00.- a € 155,00.-.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 30 (Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani)

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- a) conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente alla Ecopiazzola Comunale, da € 25,00 a € 155,00 se non pericolosi e non ingombranti – da € 50,00 a € 300,00 se pericolosi o ingombranti;
- b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta porta a porta, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, etc.), da € 15,00 a € 60,00;
- c) conferimento e smaltimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata, nel caso in cui sia prevista la raccolta a mezzo di contenitori di capacità pari o superiore a 250 litri: sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00;
- d) violazione dell'obbligo imposto a chiunque si avvalga, per la raccolta dei rifiuti, di contenitori di capacità pari o superiore a 250 litri (secondo le tipologie previste dalle "Norme tecniche di attuazione" del presente regolamento) collocati, anche temporaneamente su aree pubbliche o aperte al pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante: sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00;

- e) conferimento di rifiuti urbani esternamente a contenitori posizionati su aree pubbliche o aperte al pubblico: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 155,00;
- f) abbandono/conferimento di rifiuti di qualsiasi specie nei fossi, canali, corsi o specchi d'acqua o in prossimità dei medesimi: sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00;
- g) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso le ecopiazze, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.), da € 15,00 a € 60,00;
- h) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche, da € 25,00 a € 155,00;
- i) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dal precedente art. 11, da € 15,00 a € 60,00;
- j) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, da € 25,00 a € 155,00;
- k) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: da € 25,00 a € 155,00 se non pericolosi e da € 100,00 a € 600,00 nel caso di rifiuti pericolosi;
- l) rilascio su suolo pubblico od aperto al pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, da € 15,00 a € 60,00;
- m) mancata pulizia del suolo pubblico od aperto al pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, da € 25,00 a € 155,00;
- n) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, da € 25,00 a € 155,00;
- o) mancato rispetto del divieto di utilizzo di stoviglie a perdere non biodegradabili nell'ambito di manifestazioni pubbliche, da € 25,00 a € 600,00;
- p) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, da € 25,00 a € 155,00;
- q) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, da € 15,00 a € 60,00.
- r) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, da € 25,00 a € 155,00;
- s) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati da € 25,00 a € 155,00;
- t) trasferimento dei bidoni per la raccolta differenziata, consegnati dal Comune e in carico all'utenza, ad un immobile diverso da quello al quale sono stati assegnati, da € 100,00 a € 600,00.
- u) mancato uso della compostiera: da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00), oltre al ritiro della compostiera;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Pubblicità del Regolamento e degli atti

A norma dello statuto comunale copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01.01.2009.

Limitatamente alle disposizioni che hanno effetto sull'applicazione della Tassa (criteri di assimilazione), le stesse entrano in vigore con decorrenza 01.01.2009. Fino ad allora restano in vigore le vigenti disposizioni comunali in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato. Il vigente regolamento di gestione dei rifiuti è abrogato.